

COPIA



COMUNE DI PIANSANO (Provincia di Viterbo)

CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n. 32 del 30/12/2020

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE IMU 2021.

L'anno duemilaventi e questo dì trenta del mese di dicembre alle ore 11,10 in Piansano nella Sala delle adunanze posta nella sede Comunale in seduta ordinaria partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Componenti	Qualifica	Presenti	Assenti
MELARAGNI ROSEO	SINDACO	s	
COLELLI AURA	CONSIGLIERE	s	
CECCARINI LUCA	CONSIGLIERE	s	
MOSCATELLI ENRICA	CONSIGLIERE		s
FORTI MARIO	CONSIGLIERE	s	
VENERI LUCA	CONSIGLIERE	s	
CIOFO VALENTINA	CONSIGLIERE	s	
VETRALLINI MARIO	CONSIGLIERE	s	
BURLINI LUIGI	CONSIGLIERE	s	
SONNO LUCIA	CONSIGLIERE	s	
FODERINI DANIELA	CONSIGLIERE	s	

Presenti 10

Assenti 1

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. MELARAGNI ROSEO - SINDACO.

Partecipa alla seduta l'assessore esterno Andrea Di Virginio, senza diritto di voto.

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Elena Piccoli.

La seduta è pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Richiamato l'art.1, comma 738, della Legge n.160 del 27/12/2019 il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art.1, comma 639, della Legge n.147 del 27/12/2013, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”.*

Preso atto pertanto che a decorrere dall'anno 2020 le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la Legge n.147 del 27/12/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla Legge n.160 del 27/12/2019.

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art.1, Legge n.160 del 27/12/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n.504 del 30/12/1992, dell'art.1, commi 161-169, della Legge n.296 del 27/12/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla Legge n.160 del 27/12/2019.

Dato atto che l'art.1, comma 744, della Legge n.160 del 27/12/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

Rilevato che, ai sensi dell'art.1, comma 740, della Legge n.160 del 27/12/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art.1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art.28, comma 1, del D.Lgs. n.139 del 19/05/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art.1 della Legge n.160 del 27/12/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per

ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

Considerato che l'art.1, comma 758, della Legge n.160 del 27/12/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art.1 del D.Lgs. n.99 del 29/03/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art.1, comma 3, del citato D.Lgs. n.99 del 29/03/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla Legge n.448 del 28/12/2001;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art.15 della Legge n.984 del 27/12/1977, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n.9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n.53 alla Gazzetta Ufficiale n.141 del 18 giugno 1993.

Considerato che il comma 760, dell'art.1, della Legge n.160 del 27/12/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n.431 del 09/12/1998, già previsto dal comma 53, dell'art.1, della Legge n.208 del 28/12/2015.

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art.1, della Legge n.160 del 27/12/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art.10 del codice di cui al D.Lgs. n.42 del 22/01/2004;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. n.445 del 28/12/2000, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Considerate che l'art.108 del D.L. n.104 del 14/08/2020 (Decreto Agosto) modificativo del comma 755 della Legge n.160 del 27/12/2019 ha reintrodotto la possibilità di ripristinare nell'IMU la maggiorazione già applicata in TASI anche per altre situazioni precedentemente escluse nel testo originario del comma 755 della Legge n.160 del 27/12/2019.

Richiamato, altresì, l'art.52 del D.Lgs. n.446 del 15/12/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art.1, comma 777, della Legge n.160 del 27/12/2019.

Ritenuto opportuno

- usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art.1, comma 741, lettera c), punto 6) della Legge n.160 del 27/12/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare

- usufruire della facoltà di esenzione per gli immobili dati al Comune di Piansano con comodato gratuito registrato, destinati esclusivamente all'esercizio dei compiti istituzionali così come prevista dall'art.1, comma 777, lettera e), della Legge n.160 del 27/12/2019;
- applicare nell'IMU la maggiorazione già applicata in TASI, alle stesse condizioni previste dal comma 28 dell'art.1 della Legge n.208 del 28/12/2015 così come previsto dall'art. 108 del D.L. n.104 del 14/08/2020 (Decreto Agosto) modificativo del comma 755 della Legge n.160 del 27/12/2019 nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 (i comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento).

Richiamati i seguenti commi dell'art.1, Legge n.160 del 27/12/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art.9, comma 3-bis, del D.L. n.557 del 30/12/1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.133 del 26/02/1994, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art.1, comma 761, della Legge n.160 del 27/12/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art.1, comma 762, della Legge n.160 del 27/12/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui all'art.1, comma 757, della Legge n.160 del 27/12/2019 pubblicato ai sensi dell'art.1, comma 767, della Legge n.160 del 27/12/2019 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;
- ai sensi dell'art.1, comma 763, della Legge n.160 del 27/12/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), della stessa Legge di cui sopra c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote pubblicate ai sensi dell'art.1, comma 767, della Legge n.160 del 27/12/2019 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno. Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale

compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate.

- ai sensi dell'art.1, comma 765, della Legge n.160 del 27/12/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'art.17 del D.Lgs. n.241 del 09/07/1997, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art.17 del citato D.Lgs. n.241 del 09/07/1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'art.5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. n.82 del 07/03/2005, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

Visto:

- il comma 756 della Legge n.160 del 27/12/2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della Legge n.160 del 27/12/2019 il quale prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756 art.1 della stessa Legge n.160/2019, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n.1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 art.1 della Legge n.160/2019 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756 art.1 della Legge n.160/2019;
- che ad oggi tale modello di prospetto di cui al punto precedente non è stato ancora reso disponibile.

Considerato quanto stabilito dall'art.1 comma 24 della Legge n.208 del 28 dicembre 2015 riguardo l'erogazione del contributo per compensare ai Comuni la perdita di gettito IMU e TASI a seguito della rideterminazione delle rendite dei fabbricati D cosiddetti "imbullonati".

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote e detrazioni d'imposta IMU come segue:

1. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo: aliquota pari al 5,5 per mille;
2. fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo zero per mille;
3. fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1,5 per mille;
4. fabbricati in categoria catastale D/1: aliquota pari al 10,8 per mille (comprensiva della ex maggiorazione TASI pari allo 0,2 per mille);
5. terreni agricoli: esenti;
6. aree fabbricabili: aliquota pari al 9,1 per mille;
7. fabbricati ed immobili diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,1 per mille;
8. assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata ed eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione;
9. esenzione per gli immobili dati al Comune di Piansano con comodato gratuito registrato, destinati esclusivamente all'esercizio dei compiti istituzionali;
10. detrazione d'imposta pari ad € 200,00 per unità immobiliare in categoria A/1, A/8 e A/9, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nonché per le relative pertinenze e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art.1, Legge n.160 del 27/12/2019: *“le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della*

pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.”.

Visto l'art.1 comma 169, della Legge n. 296 del 27/12/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.*

Dato atto che l'art.107, comma 2, del D.L. n.18 del 17/03/2020 convertito in Legge n.27 del 24/04/2020 ha differito al 31/01/2021 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2021.

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.14 del 31/07/2020.

Considerato che:

- le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. n.446 del 15/12/1997;
- la Legge di Bilancio per l'anno 2021 (Finanziaria 20210) attualmente è ancora in fase di predisposizione.

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000.

Acquisito in data 16/12/2020 con verbale n.65 il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria in merito a quanto costituisce oggetto del presente provvedimento.

Visto l'art.42 “Attribuzioni dei consigli” del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000.

Visto lo Statuto Comunale.

Con voti unanimi;

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare le aliquote IMU e relative detrazioni per l'anno 2021 come segue:
 - abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo: aliquota pari al 5,5 per mille;
 - fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo zero per mille;
 - fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 1,5 per mille;
 - fabbricati in categoria catastale D/1: aliquota pari al 10,8 per mille (comprensiva della ex maggiorazione TASI pari allo 0,2 per mille);
 - terreni agricoli: esenti;
 - aree fabbricabili: aliquota pari al 9,1 per mille;
 - fabbricati ed immobili diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 9,1 per mille;
 - assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata ed eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione;
 - esenzione per gli immobili dati al Comune di Piansano con comodato gratuito registrato, destinati esclusivamente all'esercizio dei compiti istituzionali;
 - detrazione d'imposta pari ad € 200,00 per unità immobiliare in categoria A/1, A/8 e A/9, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nonché per le relative pertinenze e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli

istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

3. di dare atto che ai sensi dell'art.1, comma 767 della Legge n.160 del 27/12/2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito della pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze. L'invio della presente deliberazione dovrà avvenire esclusivamente per via telematica, a cura del Comune, entro il termine perentorio, del 14/10/2021 tramite inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. La deliberazione acquisterà efficacia dalla data di pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, tale pubblicazione a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, dovrà avvenire entro il termine perentorio del 28/10/2021.
4. di provvedere ad inviare telematicamente, mediante inserimento della presente deliberazione, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art.1, comma 767, della Legge n.160 del 27/12/2019;
5. di dare atto che le aliquote e le detrazioni sopra individuate decorrono dal 1 gennaio 2021;
6. con separata ed unanime votazione di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Pareri di cui all'art.49 del D. Lgs. 267/2000

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore interessato
F.to Dott. Aurelio Renzi

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Settore interessato

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Aurelio Renzi

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to MELARAGNI ROSEO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Elena Piccoli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal **16/01/2021** al **31/01/2021** al n. **40** del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Elena Piccoli

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30/12/2020

- ☐ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art.134, comma 3);
☐ Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Elena Piccoli

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Elena Piccoli

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993